



COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 112 DEL 21/12/2018

Schema di Convenzione tra i Comuni di Leonforte e Castel di Iudica per la gestione in forma associata della segreteria comunale.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Dicembre nei locali della sede municipale di Leonforte, tra il Comune di Leonforte, c.f. 80002240861 rappresentato dal Sindaco Dr. Salvatore Barbera e il Comune di Castel di Iudica, c.t. 89001990876 legalmente rappresentato dal Sindaco Ruggero Strano, si conviene e si stipula quanto segue:

premesso

- a. che l'art. 30 del D.L s. 18.08.2000 n.267, prevede che al fine di svolgere in modo coordinato tra loro a ppsite convenzioni le quali devono stabilire i fini la durata i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
- b. che l'art. 98 comma 3 del D.L s. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c. che i Comuni di Leonforte e Castel di Iudica sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed intendono dar luogo alla convenzione in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;
- d. L'Amministrazione comunale di Leonforte con delibera di C.C. n. 112 del 21/12/2018 esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Castel di Iudica con delibera di C. C. n. 47 del 19/12/2018 esecutiva ai sensi di legge hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.L s. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e fine

I Comuni di Leonforte e Castel di Iudica stipulano la seguente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni del Segretario comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune di Leonforte assume la veste di Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

Art. 3 - Nomina e revoca del Segretario Comunale

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, previa intesa con il Sindaco dell'altro Comune convenzionato.

Art. 4 - Modalità operative

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, presso ogni Comune, provvederà il Vice Segretario della convenzione, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione con l'emissione di provvedimenti ove necessari di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

Art. 5 - Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 6 - Rapporti finanziari e trattamento economico

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale compreso il rimborso delle spese di viaggio così come determinata dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e con le modifiche, sostituzioni o integrazioni da parte dei successivi Contratti Collettivi della categoria graviterà su ciascun Comune nelle seguenti misure:

- | | |
|------------------------------|-----|
| - Comune di Leonforte | 67% |
| - Comune di Castel di Iudica | 33% |

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico ai singoli Comuni i quale provvederanno direttamente al pagamento. Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei due Enti.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102 comma 5 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267.

L'eventuale maggiorazione di retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 del comma 4 del CCNL dei Segretari Comunali stipulato in data 16 maggio 2001 nei limiti indicati dal contratto decentrato integrativo sarà totalmente a carico del Comune che avrà attribuito tali funzioni.

Art. 7 - Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra li Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 - Durata e cause di scioglimento

Quanto alla durata la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 2 a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e s'intenderà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo se nessuno degli Enti manifesterà la volontà di recesso nella forma di seguito indicata.

Essa ha carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preaviso di almeno 30 giorni.

Art. 9 - Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe seconda (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art. 10 - Registrazione


La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti leggi di registro.

Art. 11 - Nome finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d'individuazione del segretario titolare sarà inviata in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali - sezione regionale della Sicilia, per i conseguenti provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Leonforte
Dn. Salvatore Barbera



Il Sindaco del Comune di Castel di Iudica
Ruggiero Strano

